

**Dossier Coronavirus Fase2****Spostamenti****Andare a trovare i «congiunti» è possibile ma serve sempre l'autocertificazione****Niente controlli in casa.** In visita ai parenti vanno mantenute le misure di sicurezza ma i comportamenti sono lasciati allo scrupolo dei singoli**Marisa Marraffino**

**D**al 4 maggio ci si potrà spostare con più facilità. Ad allargare le maglie dei movimenti consentiti all'interno del comune e della regione in cui ci si trova è la possibilità di far visita ai propri congiunti, motivo che viene ricompreso tra quelli considerati necessari. Si potranno così andare a trovare i figli, anche maggiorenni, i nonni, gli zii, il coniuge, i cugini e i loro figli. Via libera anche alle visite a cognati, suoceri, fratelli, sorelle e, stando all'interpretazione più ampia, anche a fidanzati stabili coi quali prima della pandemia si aveva una convivenza o, in alternativa, una comunanza di vita e di affetti caratterizzata da una mutua assistenza materiale e morale. Difficile, in quest'ultimo caso, dimostrare il "progetto di vita" che giustifica lo spostamento dal partner. Per la giurisprudenza, la stabilità del rapporto potrebbe desumersi dalla comunanza di conti correnti, mutui, auto, utenze domestiche.

Sarà sempre necessario portare con sé l'autocertificazione ed eventuali documenti utili. Va ricordato che in assenza del documento sarà applicabile la sanzione amministrativa da 280 a 3.000 euro.

Non ci si può spostare, in ogni caso, per andare a trovare gli amici. Anche quando le visite ai congiunti sono consentite occorrerà rispettare all'interno dell'abitazione le distanze di almeno un metro oltre a indossare le mascherine di protezione. I vigili e gli agenti accertatori in generale non possono

effettuare ispezioni all'interno delle case perché si tratterebbe di violazioni amministrative. Lo prevede espressamente l'articolo 13 della legge 689/81, ma il buon senso impone in questa delicata fase l'osservanza delle misure cautelari indicate.

**Gli spostamenti fuori regione**

Ci si potrà spostare da una regione all'altra, oltre che per motivi di salute, di lavoro o di assoluta urgenza anche per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sul concetto di domicilio e abitazione si concentrano i primi dubbi interpretativi.

In attesa dei chiarimenti delle apposite faq della Presidenza del Consiglio dei ministri, per domicilio si intende, in base all'articolo 43 del Codice civile, il luogo in cui si concentrano la vita e gli interessi personali che spesso coincide con la città in cui si lavora, anche se al momento l'attività è sospesa. Si potrà rientrare quindi in una casa presa in affitto nella quale non si è fissato la residenza, oppure in un appartamento condiviso con altri inquilini. Gli studenti potranno tornare al loro domicilio, anche se l'università è chiusa.

Si dovranno sempre dimostrare le ragioni dello spostamento, allegando ad esempio all'autocertificazione un contratto di affitto o le dichiarazioni sottoscritte dagli altri inquilini.

Lo stesso vale per appartamenti occupati in comodato d'uso, per usufrutto o altro titolo che ne legittimi il possesso.

Il concetto di abitazione è invece da considerarsi residuale, trattandosi del luogo in cui si trova l'immobile in cui si vive abitualmente pur

non avendone la proprietà.

Lo si trova in ambito successorio con riferimento al diritto del coniuge superstite sulla casa coniugale oppure in caso di separazione e divorzio. Trattandosi in tutti i casi di situazioni che necessitano di una situazione di occupazione stabile, generalmente non vi rientrano le seconde case. Ci si potrà andare soltanto per effettuare lavori di manutenzione urgenti e indifferibili.

**Passeggiate e attività motoria**

Si potrà correre, andare in bicicletta, fare ginnastica all'aperto mantenendo una distanza di almeno due metri. I sindaci, però, potranno prevedere ordinanze più restrittive, chiudendo i parchi o i giardini dove non è possibile effettuare i controlli. Si potrà passeggiare anche fuori dal proprio comune, al massimo due persone per volta, a un metro di distanza. Restano chiuse le aree gioco dei bambini all'interno dei parchi. Ci si potrà muovere in auto o in moto da soli o con persone conviventi.

Restano vietate tutte le attività ludiche o ricreative all'aperto, mentre chi abita al mare potrà fare il bagno, senza attardarsi sulla battaglia o passeggiare nei boschi se si abita nelle vicinanze. Non si potrà prendere l'auto o la macchina per recarsi al mare o in montagna, ma se raggiungibili a piedi ci si potrà andare.

Sono ammesse le visite a parenti e conoscenti nelle Rsa ma solo nel rispetto delle indicazioni disposte da queste ultime. Restano sospesi i matrimoni e ammessi i funerali, con la partecipazione di 15 persone scelte tra i congiunti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




**2**

**METRI**

La distanza che dovrà essere rispettata per svolgere attività fisica all'aperto che potrà ripartire il 4 maggio

**Sarà possibile rientrare in una casa presa in affitto nella quale non si è fissata la residenza**

**LE REGOLE DA SEGUIRE**



**Attività fisica**

**Sì allo sport anche distanti dall'abitazione**

**Ⓢ È vero che per fare attività sportiva potrò allontanarmi oltre le poche centinaia di**

**metri da casa disposte dai provvedimenti precedenti il Dpcm del 26 aprile?**

Ⓢ Sì, è vero, i vincoli precedenti, che prevedevano di fare attività sportiva solo in prossimità della propria abitazione sono cambiati. Si potrà correre, andare in bicicletta, fare ginnastica all'aperto mantenendo una distanza di almeno due metri. I sindaci, però, potranno prevedere ordinanze più restrittive, chiudendo i parchi o i giardini dove non è possibile effettuare i controlli. Le nuove regole prevedono poi che si possa passeggiare anche fuori dal proprio comune, al massimo due persone per volta, a un metro di distanza